



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO



ORDINANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciata nella causa iscritta al n. .L. 2014,
promossa da :

rappresentato e difeso dagli avv.ti (domiciliatari),
entrambi del Foro di Torino

PARTE RICORRENTE

contro

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mangione (domiciliatario), del foro di Torino,
nonché dagli avv.ti Giorgio Frus ed Andrea Buchicchio, entrambi del Foro di Torino

PARTE CONVENUTA

Oggetto della causa: ricalcolo retributivo derivante dall'applicazione di diverso CCNL (domanda principale) e pagamento delle integrazioni contrattuali delle indennità legali di infortunio e malattia (domanda subordinata).

Oggetto della rimessione: art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e quindi dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162), in riferimento:

- all'art. 3, comma 1, Cost. (inteso sia come *principio di ragionevolezza* delle scelte legislative che come *principio di eguaglianza* delle situazioni incluse nella norma rispetto, quale *tertium comparationis*, a quelle – di pari gravità ed eccezionalità – escluse da essa, quali quelle, a titolo esemplificativo, prese in considerazione dalla Corte di Cassazione (punti nn. 16 e 17 della presente ordinanza),
- all'art. 24, comma 1, Cost.,
- all'art. 111, comma 1, Cost.,

avuto inoltre riguardo all'art. 69, par. 3, comma 1 (relativo alla compensazione delle spese di lite per "motivi eccezionali") del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE 19 giugno 1991.

Firmato Da: NINOCCHETTI VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01698 - Firmato Da: ANTONI GIUSEPPE

- Firmato Da: NINOCCHETTI VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01698 - Firmato Da: NATALE PIROBERTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01699

Firmato Da: NINOCCHETTI VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01698 - Firmato Da: ANTONI GIUSEPPE

- Firmato Da: NINOCCHETTI VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01698 - Firmato Da: ANTONI GIUSEPPE

Firmato Da: NINOCCHETTI VINCENTO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01698 - Firmato Da: ANTONI GI BADELLO Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 01699

9. In sede di discussione finale le parti così concludono su tale punto:

- il ricorrente chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento ai menzionati parametri costituzionali;
- la convenuta ritiene viceversa costituzionalmente legittima la norma in oggetto, ritenendo che la sua attuale formulazione rientri nella sfera di discrezionalità propria del legislatore, onde chiede la definizione del giudizio, con sentenza di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; e a tal fine produce stralcio (relativo all'art. 13) della *Relazione ministeriale* (Min. Giustizia) al DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 132/2014 nonché nota spese di lite².

II. La giurisprudenza sul testo originario dell'art. 92, comma 2, c.p.c.³

10. Con sentenze 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁴ compongono il contrasto esistente nell'ambito della stessa Corte, tra pronunce che negano l'obbligo di motivazione della compensazione per *"giusti motivi"* (essendo ritenuta espressione di mero potere discrezionale) e altre che lo affermano (onde sfuggire a consistenti dubbi di incostituzionalità della norma, in riferimento all'obbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, Cost.), stabilendo il seguente *principio di diritto*, così poi riassunto nella sentenza della stessa Corte 27 aprile 2009, n. 9886⁵:

«nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per *"giusti motivi"* deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolamentazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali».

11. Dopo tale pronuncia, quindi, come si legge nella citata sentenza della Corte di Cassazione 27 aprile 2009, n. 9886, costituisce *"diritto vivente"* il seguente *principio di diritto*⁶:

«in tema di spese processuali, integra gli estremi della violazione di legge (articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici *"motivi di opportunità e di equità"*, quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergano né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede».

III. La giurisprudenza sull'art. 92, comma 2, c.p.c., dopo la novella n. 263/2005⁷

12. A seguito dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il testo originario dell'art. 92, comma 2, c.p.c. viene modificato con l'introduzione di una locuzione aggiuntiva, la quale stabilisce che i *"giusti motivi"* devono essere *"esplicitamente indicati nella motivazione"*.
13. Viene così introdotta una regolamentazione vincolante in ordine alla motivazione della compensazione delle spese per *"giusti motivi"*, che deve ora essere specificata e cioè specificamente riferita alle ragioni che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, cosicché

² In sub-fascicolo n. 1.

³ Cfr., per questo paragrafo, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinato con la dottrina, Aggiornamento 2013*, Libro I, Tomo II (artt. 75-111), Milano, Giuffrè Ed., 2014, art. 92, par. 13, pp. 620-622 (doc. n. 8 degli Allegati alla presente ordinanza).

⁴ Doc. n. 9 degli Allegati alla presente ordinanza.

⁵ Doc. n. 10, pp. 5-6, degli Allegati alla presente ordinanza (pp. corrispondenti a quelle delle sentenze delle Sezioni Unite, doc. n. 9, pp. 10-11 e 14-15 degli Allegati alla presente ordinanza).

⁶ Doc. n. 10, p. 6, degli Allegati alla presente ordinanza.

⁷ Cfr., per questo paragrafo, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile cit.*, art. 92, par. 19, pp. 629-631 (doc. n. 8 degli Allegati alla presente ordinanza).

tali ragioni non possono più essere desunte – come per l'innanzi e cioè nel regime pre-vigente, come da ultimo interpretato dalle Sezioni Unite della Corte (sent. nn. 2598 e 2599 del 2008) e destinato a divenire “diritto vivente” – dall'impianto motivazionale della decisione e quindi con un riscontro effettuato *per relationem*.

14. La disposizione, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle già citate pronunce 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599, ha portata innovativa⁸ e, pertanto, dopo tale novella, non può più ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando la compensazione si fonda ad esempio sulla “peculiarità della fattispecie”, che non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste alla base di tale decisione, neppure se integrate dal percorso motivazionale (così Cass. 30 maggio 2008, n. 14563, e 18 dicembre 2007, n. 26673⁹).

15. Tale modifica appare del tutto giustificata sul piano costituzionale, tenuto conto dalla parte motiva dell'ordinanza della Corte Costituzionale 21 dicembre 2004, n. 395¹⁰, nella precisa e convincente lettura che ne danno poi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le citate decisioni nn. 20598 e 20599 del 2008, laddove evidenziano quanto segue¹¹:

«con l'ordinanza citata la Corte Costituzionale ... non ha avallato come conforme alla Costituzione una interpretazione dell'art. 92 c.p.c. che esonerasse il giudice da ogni obbligo di motivazione, ma ha affermato che il giudice rimettente, una volta interpretata alla luce dei principi costituzionali (e in particolare dell'art. 111, sesto comma, Cost.) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei “giusti motivi” che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente».

IV. La casistica giurisprudenziale sui giusti motivi di compensazione delle spese¹².

16. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sindacato nel merito i motivi addotti dal giudice per la compensazione delle spese di lite per giusti motivi – formatasi sia sotto la vigenza del testo originario dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. sia dopo la modifica introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 63 – ritiene validi motivi di compensazione i seguenti casi:

- la non univocità della giurisprudenza, soprattutto di merito, sull'interpretazione di una particolare espressione normativa (Cass. 9 luglio 1993, n. 7535);
- la particolare complessità e la novità delle questioni trattate (Cass. 23 maggio 2003, n. 8210; Sez. Un., 15 novembre 1994, n. 9597); caratteristiche, queste, che permangono fino a che non si formi su di esse un orientamento di legittimità (Cass. 20 gennaio 2003, n. 770);
- la peculiarità e la complessità delle questioni trattate (Cass. 1° dicembre 2003, n. 18352) o, quantomeno, una peculiarità e complessità tali (per evitare di essere puramente tautologica) da consentire il superamento del controllo di legalità sui motivi e cioè da essere in sostanza apprezzabili e di sicuro rilievo (Cass. 30 aprile 2012, n. 6608);
- il rilevante divario nel *quantum* tra *petitum* originario e statuizione giudiziale di accoglimento della domanda (Cass., 6 dicembre 2003, n. 18705);
- il concorso della parte totalmente vincitrice con la controparte soccombente, nella stipula di un accordo, oggetto della lite, *contra legem* (Cass. 28 novembre 2003, n. 18238);
- la corresponsabilità nella lite della parte giudizialmente vittoriosa con la controparte soccombente, in ragione del carattere non inequivoco della pattuizione oggetto della vertenza, di tenore idoneo cioè ad ingenerare plurime possibili opzioni interpretative, di cui costituisce la fonte (Cass. 28 novembre 2003, n. 18238);
- l'affidamento della parte soccombente (la P.A.) nelle risultanze di un pubblico registro, nella specie rappresentato dal P.R.A., con riferimento ad un'ipotesi di violazione del codice della strada contestata dall'autorità (Cass. 21 gennaio 2013, n. 1371).

⁸ Doc. n. 9, p. 11, degli Allegati alla presente ordinanza; cfr. anche *La giurisprudenza sul codice di procedura civile cit.*, art. 92, par. 19, p. 629 (doc. n. 8 degli Allegati alla presente ordinanza).

⁹ Su ciò cfr. *La giurisprudenza sul codice di procedura civile cit.*, art. 92, par. 19, p. 630 (doc. n. 8 degli Allegati alla presente ordinanza).

¹⁰ Doc. n. 11, p. 3, degli Allegati alla presente ordinanza.

¹¹ Doc. n. 9, p. 12, degli Allegati alla presente ordinanza.

¹² Cfr., per questo paragrafo, *La giurisprudenza sul codice di procedura civile cit.*, art. 92, par. 14, pp. 622-624 (doc. n. 8 degli Allegati alla presente ordinanza).

30. Dal passo ora citato si ricava in sostanza che, con la novella, si è quindi inteso disincentivare il ricorso al giudice e a tal fine si prevede che debbano essere sanzionati con la condanna alle spese invariabilmente tutti i casi rientranti nella regola generale della soccombenza, salvo tre, che rivestono quindi carattere tassativo (*"solo nei casi"* dice del resto la *Relazione*, di qui la tassatività) e cioè: 1) soccombenza reciproca; 2) assoluta novità della questione trattata; 3) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
31. **Terzo.** È indubbio che il legislatore, nel dettare le norme processuali, *"gode di un'ampia discrezionalità"*, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, con sentenze n. 59 del 1999, n. 158 del 2003, n. 446 del 2007, n. 270 del 2012 e, da ultimo, n. 157 del 2014, che richiama al paragrafo 4.1. tutte le decisioni in antecedenza citate.
32. Questo vale anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite e della loro possibile compensazione, cosicché essa può ritenersi, in via tendenziale, materia sottratta allo scrutinio di legittimità costituzionale e sottoposta – se mai – a valutazione di opportunità delle scelte legislative, in una prospettiva critica e *de iure condendo*.
33. **Quarto.** Se questo è vero in linea di massima, esistono però dei limiti sul piano costituzionale che vanno in ogni caso rispettati, dal momento che la discrezionalità legislativa nella materia in esame non può ritenersi illimitata; pertanto la legge sulle spese processuali e sul regime della compensazione:
- **deve** rispettare il parametro costituzionale di ragionevolezza delle scelte legislative (art. 3, comma 1, Cost.);
 - **deve** attenersi all'obbligo costituzionale di trattare in modo eguale situazioni eguali ed in modo differente situazioni differenti (art. 3, comma 1, Cost.);
 - **non deve** scoraggiare l'esercizio del diritto costituzionale d'azione giudiziale, utilizzando lo strumento deflattivo in modo incongruo (art. 24, comma 1, Cost.);
 - **non deve** vulnerare il principio costituzionale del giusto processo, limitando il potere-dovere del giudice di rendere giustizia in modo appropriato al caso concreto, come dal medesimo esaminato e ricostruito (art. 111, comma 1, Cost.).
34. **Quinto.** Ad avviso del Tribunale i citati parametri costituzionali paiono lesi dalla regolamentazione attualmente vigente, in quanto essa isola tre ipotesi di compensazione, la prima dal 1940 presente nella norma e le altre due scelte, senza dubbio, nell'ambito della casistica individuata o trattata dalla Corte di Cassazione nel periodo antecedente a tale modifica, separandole però dalle altre, individuate dalla stessa Corte e di cui si è trattato sopra (ai punti nn. 16 e 17), la cui gravità (ovverossia meritevolezza di tutela) ed eccezionalità (e cioè idoneità a costituire eccezione alla regola generale della soccombenza) appare pur sempre tale da giustificare la compensazione parziale o totale delle spese, al pari delle due prescelte dall'ultima novella.
35. Ad esempio, se è meritevole di compensazione l'ipotesi del mutamento di giurisprudenza, non si vede per quale motivo non lo debba invece essere la situazione di perdurante contrasto di giurisprudenza, che all'evidenza è ipotesi diversa dalla precedente; inoltre, se è meritevole di compensazione l'assoluta novità del caso deciso, non si vede allora per quale ragione non debba esserlo anche l'ipotesi dell'oggettiva difficoltà di accertamenti in fatto, ma idonei ad incidere sull'esatta conoscibilità *a priori* delle rispettive ragioni delle parti; o, ancora, non debba esserlo anche la corresponsabilità nella lite della parte vittoriosa, per avere dato corso ad una pattuizione equivoca ed idonea a ingenerare plurime possibili opzioni interpretative; o il concorso della parte vincitrice con la controparte soccombente, nella stipula di un accordo *contra legem*; o, ancora, l'affidamento della parte risultata soccombente sulle risultanze di un pubblico registro, quando è questo a determinare la condotta di tale parte, poi sanzionata dal giudice; casi, tutti, presi in considerazione dalla Corte di Cassazione, come si è visto sopra, ai punti nn. 16 e 17.
36. Tutti le ipotesi ora citate paiono integrare, ad avviso del Tribunale, gli estremi del caso *grave ed eccezionale*, che avrebbe consentito la compensazione delle spese di lite, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a seguito della novella di cui all'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69; non lo consente, invece, in alcun modo, con il testo oggi vigente, cosicché la compensazione sarebbe ora inficiata da violazione di legge.
37. **Sesto.** Si scorge qui, in modo del tutto evidente e chiaro, che se il fine della nuova normativa, come dichiarato dal Ministro competente, è quello di contrastare una prassi giudiziaria che continua ad essere incentrata sul potere discrezionale di compensazione, destinata a sua volta ad incentivare la litigiosità, lo strumento utilizzato – imperniato sulla drastica riduzione delle

ipotesi di compensazione, ridotte a solo due (oltre a quello tradizionale, della soccombenza reciproca) – appare lesivo:

[1] del *principio di ragionevolezza* delle scelte legislative (art. 3, comma 1, Cost.), dal momento che:

- a) la pregressa modifica del 2009 è già del tutto sufficiente a scoraggiare eventuali abusi, da parte del giudice, nell'uso dello strumento della compensazione, contenendo essa già una regolamentazione del tutto rigorosa ed appropriata;
- b) sussiste inoltre discrepanza tra il fine perseguito (contrasto con una prassi giudiziaria in atto) e lo strumento normativo utilizzato (limitazione estrema ed oltre ogni misura delle ipotesi di compensazione), che appare pertanto viziato per *eccesso di potere legislativo*;
- c) tale fine avrebbe del resto potuto essere perseguito con l'introduzione di un rimedio processuale apposito e veloce, come quello del *reclamo*, suggerito dalla dottrina, sulla scorta di quanto previsto nella procedura civile austriaca²¹, non invece con l'irrazionale limitazione delle ipotesi di compensazione, irrispettosa del principio costituzionale di ragionevolezza;

[2] del *principio di eguaglianza* (art. 3, comma 1, Cost.), attese le situazioni prese in considerazione dalla norma, raffrontate – quale *tertium comparationis* – con quelle da essa escluse, quali (a titolo esemplificativo) quelle individuate dalla giurisprudenza di legittimità e di cui si è detto sopra, ai punti nn. 16 e 17;

[3] del *diritto di agire giudizialmente* (art. 24, comma 1, Cost.), dal momento che tende, in linea di fatto, a scoraggiare in modo indebito l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria, divenendo così uno strumento deflattivo (e punitivo) incongruo, ad esempio nelle ipotesi in cui la condotta della parte (poi risultata soccombente) sia improntata a correttezza, prudenza, buona fede, difetto di informazioni, difficoltà di conoscenza dei fatti, erroneo affidamento su condotte altrui (anche pre-processuali della controparte) e quant'altro di simile e rilevante, e cioè a situazioni del tutto antitetiche rispetto a quelle ipotizzate dalla norma, correlate all'abuso del processo;

[4] del *principio del giusto processo* (art. 111, comma 1, Cost.), dal momento che limita il potere-dovere del giudice di rendere giustizia, anche in ordine al regolamento delle spese di lite, in modo appropriato al caso concreto, come dal medesimo esaminato e ricostruito.

38. **Settimo.** Un ulteriore parametro normativo che va a questo punto sottolineato – in quanto conferma la *ragionevolezza* del testo previgente dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e, in pari tempo, l'*irragionevolezza* del testo attualmente vigente – è inoltre il par. 3, comma 1, dell'art. 69 del *Regolamento di procedura della Corte di Giustizia* 19 giugno 1991, che prevede la compensazione delle spese di lite per "*motivi eccezionali*".

39. Tale norma viene applicata dalla Corte di Giustizia quando vi siano valide ragioni per ritenere la "*buona fede*" della parte soccombente, ad esempio in dipendenza dell'oggettiva complessità della controversia ovvero in conseguenza di atteggiamenti della parte processualmente vittoriosa che abbiano ingenerato errori nell'altra parte; o, ancora, in conformità con un'antica tradizione della stessa Corte, quando siano in discussione difficili e complesse questioni giuridiche o si tratti di situazione giuridica incerta²²; o, infine, quando appare opportuno sanzionare il comportamento pre-processuale o anche processuale, abusivo o manifestazione scorretto di una delle parti²³.

VII. Le spese di lite e la vicenda in esame.

40. Si tratta, a questo punto, di delineare le caratteristiche della vicenda decisa con la sentenza non definitiva in atti, con riferimento specifico al tema della compensazione delle spese di lite,

²¹ Brevi considerazioni sulla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese di lite per giusti motivi, in *Giust. civ.*, I, 2016, I, p. 1171 (Doc. n. 15 degli Allegati alla presente ordinanza.). Tale proposta è richiamata in *La giurisprudenza sul codice di procedura civile cit.*, art. 92, par. 19, p. 631 (doc. n. 8 degli Allegati alla presente ordinanza).

²² Su tutto ciò cfr. *Diritto processuale comunitario*, Milano, Giuffrè Ed., 1994, par. 3.8.1. (*L'obbligo delle spese*), pp. 123-124 (doc. n. 14 degli Allegati alla presente ordinanza).

²³ *Le spese di lite nel processo civile nelle recenti riforme*, in *Spese nel processo civile*, Vicalvi (FR), 2012, pp. 20-21 (Doc. n. 16 degli Allegati alla presente ordinanza).

in rapporto al nuovo testo di legge, entrato in vigore l'11 dicembre 2014, giorno in cui il ricorso viene depositato in cancelleria, e pertanto da considerare applicabile alla fattispecie di causa²⁴.

41. In proposito si osserva che la questione affrontata in causa con riferimento alla domanda principale, può essere così delineata (vedi, sul punto, i paragrafi IV, V, VI della sentenza non definitiva):

- a) il ricorrente sostiene che i CCNL applicati dalla convenuta sino al 31 dicembre 2013, non risultando stipulati da organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, non siano conformi alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 36 Cost., dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché dell'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, e pertanto non garantiscano una *retribuzione congrua e sufficiente*;
- b) sostiene inoltre che al rapporto di lavoro debba trovare applicazione il CCNL Multiservizi LegaCoop/ConfCooperative/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/UilTrasporti-Uil, giacché stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative e, come tale, da ritenere idoneo a realizzare una *retribuzione congrua e sufficiente*;
- c) l'assunto sub a), come emerge dalla motivazione della sentenza non definitiva²⁵, è del tutto corretto, essendosi registrati notevoli abusi nel settore delle cooperative, con l'applicazione da svariati anni di tabelle salariali deteriori, derivanti da CCNL privi di effettiva rappresentatività e che quest'Ufficio accerta più volte promanare da organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori "di comodo", utilizzati al fine di reclutare manodopera a bassissimo costo, in spregio alla normativa costituzionale e legale citata dal ricorrente;
- d) plausibile è anche l'assunto sub b), dal momento che trova riscontro, oltre che nella Nota 1° giugno 2012, prot. n. 37/0010310 del Ministero del lavoro²⁶, anche nella giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Torino, prodotta in giudizio dal ricorrente medesimo²⁷ e di cui il Tribunale dà anche conto nella sentenza non definitiva²⁸;
- e) il diverso esito della presente lite rispetto alle decisioni precedenti (del tutto inaspettato ed imprevedibile, per il ricorrente, se si considerano le decisioni in precedenza citate) è unicamente legato alla diverso assetto difensivo della resistente (anch'esso inaspettato ed imprevedibile, per il ricorrente), che in questa vicenda, a differenza di quelle pregresse, indica CCNL diversi da quello menzionato dal ricorrente, quali termini di raffronto per effettuare la *verifica di congruità della retribuzione* e cioè: 1) il CCNL dipendenti da fabbricati, sottoscritto da Confedilizia/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/UilTucs-Uil nonché 2) il CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari LegaCoop/Conf-Cooperative/Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl (quest'ultimo applicato dalla convenuta a partire dal 1° gennaio 2014);
- f) la necessaria e doverosa verifica contabile che ne scaturisce, a mezzo di CTU (il cui esito risulta tutt'altro che scontato), dà un risultato sfavorevole al ricorrente, non evidenziando differenze retributive a favore del medesimo;
- g) ciò è spiegabile con l'avere la convenuta, in linea di fatto, erogato al lavoratore, nel corso degli anni oggetto di causa (gennaio 2005-dicembre 2013), una retribuzione migliorativa rispetto alle tabelle salariali dei CCNL che via via si sono avvicinati, in epoca antecedente al CCNL in vigore presso la resistente dal 1° gennaio 2014, l'unico sottoscritto da organizzazioni comparativamente più rappresentative;

²⁴ La nuova normativa entra in vigore l'11 dicembre 2014 (data di deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del presente giudizio), dal momento che:

- a norma del 2° comma dell'articolo 13 del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge 261/2014, il 1° comma di tale art. 13 (contenente la modifica dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.), si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione;
- la legge di conversione entra in vigore l'11 novembre 2014, a norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge di conversione;
- i 30 giorni citati iniziano a decorrere dal 12 novembre 2014 (primo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 261/2014) e si concludono all'11 dicembre 2014, primo giorno di applicazione dell'art. 92, comma 2, novellato.

²⁵ Doc. n. 7, pp. 4-5, degli Allegati alla presente ordinanza.

²⁶ Doc. n. 30 prod. p. ricorr.

²⁷ Doc. nn. da 20 a 29 e 32 prod. p. ricorr.

²⁸ Doc. n. 7, p. 5 e nota 8, degli Allegati alla presente ordinanza.

- h) la domanda proposta dal ricorrente in via principale viene pertanto respinta, con la sentenza non definitiva.
42. Venendo ora alla domanda proposta dal ricorrente in via subordinata, essa (come emerge dal paragrafo VII della sentenza non definitiva) presenta le seguenti caratteristiche:
- i) nel periodo dicembre 2012-marzo 2013, in cui il ricorrente è in infortunio, e nei periodi marzo-maggio, ottobre-dicembre 2013 e gennaio-marzo 2014, in cui il medesimo si trova in malattia, la convenuta gli eroga le indennità previste dalla legge in relazione a tali eventi, ma non invece le integrazioni contrattuali previste dal CCNL multiservizi UnciConfsal e dal CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari, il primo applicato dalla convenuta sino al 31 dicembre 2013 e il secondo applicato a far tempo dal 1° gennaio 2014;
 - j) il ricorrente chiede pertanto che, ove il Tribunale dovesse ritenere infondata l'applicazione del CCNL invocato in via principale, condanni la convenuta al pagamento delle indennità contrattuali previste specificamente dai due CCNL applicati dalla resistente;
 - k) la convenuta si difende, con riferimento a tale domanda, evidenziando che la propria condotta deve ritenersi legittima, tenuto conto della delibera assembleare 20 giugno 2011 e, inoltre, del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della legge 3 aprile 2001, n. 142;
 - l) la tesi della resistente viene ritenuta fondata nella sentenza non definitiva e, pertanto, anche tale domanda viene respinta.
43. Ciò premesso, si tratta a questo punto di valutare la condotta del ricorrente, per avere promosso la controversia ed azionato le due citate domande, risultate entrambe infondate, avuto riguardo al regime delle spese di lite e della loro possibile compensazione, quale delineato dal testo vigente dell'art. 92 c.p.c.
44. Prendendo in considerazione l'esito del giudizio con riferimento alla domanda principale, va detto che esso non risulta integrare, in alcun modo, una situazione di abuso del processo, evidenziando per contro, in capo al lavoratore, una condotta del tutto corretta, improntata a totale buona fede.
45. Tale domanda si fonda infatti, come si è detto sopra al punto n. 41, lett. d), su pronunce di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Torino, che sanciscono l'applicazione del C.C.N.L. qui invocato dal ricorrente, ancorché diverso da quelli poi utilizzati dal Tribunale nella sentenza non definitiva, in ragione della diversa e non prevedibile difesa (per il ricorrente) da parte della resistente.
46. Venendo ora all'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo oggi vigente), va detto che la fattispecie principale non presenta in alcun modo i tratti dell'assoluta novità della questione trattata, dal momento che essa è tutt'altro che nuova, come dimostrano le pregresse sentenze prodotte in causa dal ricorrente²⁹ e citate dal Tribunale nella sentenza non definitiva³⁰.
47. Quanto poi all'ipotesi, prevista dalla norma citata, del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, si osserva ciò che segue:
- la locuzione "mutamento della giurisprudenza" viene comunemente usata, in ambito giuridico, per indicare il ribaltamento di un principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, rispetto a quello in precedenza enunciato dalla stessa Corte, questione che ha formato anche oggetto di apposito e approfondito studio³¹ e che, grosso modo, corrisponde al *revirement* nella giurisprudenza della Corte Suprema francese e all'*overruling* di quella inglese;
 - in senso lato (e cioè senza alcuna correlazione con la Corte Suprema) tale locuzione potrebbe significare – a fronte di una fattispecie definita dal diritto vivente e cioè dal diritto giurisprudenziale (di merito) con l'enunciazione di una determinata regola giuridica – il suo repentino abbandono e quindi il suo ribaltamento;
 - come che sia, tale situazione, che attiene esclusivamente all'ambito dell'interpretazione delle norme giuridiche, non è in alcun modo riscontrabile nel caso qui in discussione, con specifico

²⁹ Doc. nn. da 20 a 29 e 32 prod. p. ricorr..

³⁰ Doc. n. 7, p. 5 e nota 8, degli Allegati alla presente ordinanza.

³¹ Sul ciò cfr. *I mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione civile. Quinquennio 1988-1992*, Padova, Cedam, 1993. Tale accurata ricerca registra 122 casi di "mutamento della giurisprudenza" nel 1988, altrettanti nel 1989, 176 nel 1990, 228 nel 1991 e 178 nel 1992; si tratta peraltro di casi che, nel volgere di ciascuno degli anni presi in considerazione, divengono più propriamente casi di "contrasto giurisprudenziale".

- riferimento alla domanda proposta dal ricorrente in via principale, dal momento che non sussiste nella materia in esame alcun *diritto vivente* e, tantomeno, un suo mutamento;
- a ciò aggiungasi che il particolare esito del giudizio rispetto ad alcune precedenti pronunce è del resto dipeso non dalla diversa lettura delle norme di riferimento, ma, come si è chiarito sopra, da un diverso (e non prevedibile per il ricorrente) assetto difensivo proposto dalla resistente, che rende doveroso, da parte del Tribunale, prendere in considerazione CCNL differenti da quello utilizzato in precedenti vertenze ed invocato in causa dal ricorrente;
 - in tale contesto, contrassegnato bensì da un mutamento, ma del CCNL, da utilizzare per la *verifica di congruità della retribuzione erogata*, non è pertanto riscontrabile (a meno di ipotizzare inammissibili forzature interpretative) l'ipotesi legale di cui si sta ora discutendo.
48. Venendo ora all'esito del giudizio con riferimento alla domanda subordinata proposta dal ricorrente, va detto che anch'esso non risulta integrare, in alcun modo, una situazione di *abuso del processo*, evidenziando per contro, in capo al lavoratore, una *condotta del tutto corretta*, improntata a totale *buona fede*.
49. La soppressione, ancorché temporanea, delle integrazioni contrattuali, previste dai contratti collettivi, delle indennità legali di infortunio e di malattia, è questione che il diritto del lavoro riconduce invariabilmente ad un'ipotesi di mutamento *in peius* della retribuzione acquisita al patrimonio del lavoratore, così da essere ritenuta inammissibile sul piano giuridico, in applicazione del noto principio di *irriducibilità della retribuzione*, sancito dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori; pertanto una controversia avente un simile oggetto sfocerebbe, inevitabilmente ed invariabilmente, nella piena soccombenza dell'impresa che tale soppressione effettua e difende.
50. La questione si presenta però in termini più complessi nell'ipotesi in cui il prestatore sia un socio lavoratore e il suo rapporto lavorativo presenti la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, come nel caso del ricorrente, non essendo contestata dalle parti in causa la coesistenza, in capo al medesimo, dello *status* di socio lavoratore e, nel contempo, dello *status* di lavoratore subordinato, che nelle cooperative di produzione e lavoro, com'è noto, possono coesistere, a norma della legge n. 142/2001.
51. Nelle cooperative di produzione lavoro sono infatti consentiti assetti regolamentari e delibere assembleari di riduzione temporanea dei trattamenti integrativi, autorizzati dall'art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della legge 3 aprile 2001, n. 142, che peraltro li assoggetta a rigorose condizioni di ammissibilità, anche in ragione del rinvio operato da tale norma all'art. 3, comma 2, lett. b), della stessa legge, al fine di evitare possibili abusi.
52. La controversia, sul punto ora in esame, è quindi contrassegnata da un'indubbia complessità, in quanto si tratta di verificare, in concreto, la sussistenza di tutte le condizioni di legge che consentono alla cooperativa, che agisce in deroga, di operare in modo legittimo; controversia che, altrimenti e cioè in assenza di un positivo e convincente riscontro da parte del giudice, comporterebbe senza dubbio una soluzione opposta, non essendo ammissibile, anche nell'ambito delle cooperative di lavoro ed in linea tendenziale, la riduzione della retribuzione in atto, in conformità con la disposizione del citato art. 13 dello Statuto dei Lavoratori.
53. Venendo ora all'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo vigente), la fattispecie subordinata ora in esame non può, in alcun modo, essere inquadrata né nell'ipotesi dell'assoluta novità del caso deciso né in quella del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, trattandosi di problematica: **1)** che in linea di principio è del tutto nota, ma che impone poi verifiche caso per caso, in ordine alla sussistenza delle condizioni fattuali per l'applicazione delle norme; **2)** che non dà luogo a problemi di ordine interpretativo delle norme di riferimento.
54. Ciò premesso, il caso qui in esame può essere sinteticamente così descritto, in riferimento alla problematica delle spese di lite:
- A) avuto riguardo alla domanda principale, si evidenzia il mutamento del CCNL di riferimento per la verifica di congruità retributiva richiesta dal ricorrente, rispetto a quello utilizzato in precedenti similari vertenze, situazione questa del tutto impreveduta ed imprevedibile per il lavoratore che qui agisce in giudizio;
 - B) avuto riguardo alla domanda subordinata, si evidenzia l'oggettiva difficoltà, per il ricorrente, di prevedere le valutazioni ed i riscontri che potranno poi essere effettuati dal giudice, alla luce delle specifiche difese della resistente, al fine di stabilire se la soppressione dei trattamenti integrativi di cui sopra (e che a norma dei CCNL applicati dalla convenuta gli sarebbero dovuti) sia o meno legittima,

C) in entrambi i casi, quindi, ci troviamo in presenza di circostanze di difficile conoscibilità *a priori*, in ordine alle rispettive ragioni delle parti e a quelle della parte convenuta in particolare.

55. Si tratta di situazione presa in considerazione dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle più volte citate sentenze 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599, come emerge sopra, al punto n. 17, ma che non può invece formare oggetto di alcuna considerazione nell'ambito del testo attualmente vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

56. Nel contesto sopra delineato emerge allora, in modo del tutto chiaro, quanto segue:

- il Tribunale non potrebbe esimersi, sulla base del disposto attualmente vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dall'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, non rientrando le domande proposte dal medesimo in alcuna delle tre ipotesi tassative previste dal testo normativo novellato;
- ad una diversa conclusione il Tribunale potrebbe pervenire se viceversa fosse vigente il precedente testo dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., quello facente seguito alla novella di cui all'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69; e ciò in quanto le situazioni sopra rappresentate costituiscono senza dubbio gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite;
- alla stessa conclusione il Tribunale potrebbe pervenire se la norma attualmente vigente presentasse una formulazione di tipo esemplificativo (cosa che peraltro non è né è possibile ricavare per via interpretativa) e cioè indicasse i tre casi come ipotesi esemplificative di riferimento, lasciando al giudice la possibilità di utilizzarne altri, secondo la ben nota varietà della casistica, avuto riguardo ai parametri di gravità ed eccezionalità emergenti dai tre casi enunciati a titolo esemplificativo;
- quest'ultima strada non può però esser percorsa direttamente dal Tribunale, dal momento che si colloca al di là e al di fuori dei possibili interventi interpretativi del giudice, ivi compreso quello di interpretare le norme in modo *conforme a Costituzione*, in applicazione dell'autorevole e consolidato orientamento ed insegnamento della Corte Costituzionale;
- quello che però non può fare il Tribunale, in quanto sconfinerebbe in un'attribuzione propria del Giudice delle Leggi, lo può invece fare quest'ultimo.

VIII. Conclusione.

57. Va dato atto a questo punto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), prospettata alle parti dal giudice e in ordine alla quale le stesse concludono nei termini riportati all'inizio della presente ordinanza, appare senza dubbio rilevante rispetto alla porzione di giudizio non ancora decisa, concernente il regolamento delle spese di lite.

58. Essa appare anche non manifestamente infondata, in riferimento ai seguenti parametri costituzionali:

- art. 3, comma 1, Cost., inteso quale principio di ragionevolezza delle scelte legislative;
- art. 3, comma 1, Cost., inteso quale principio di eguaglianza, avuto riguardo alle situazioni prese in considerazione dalla norma e, quale *tertium comparationis*, alle situazioni escluse da essa, quali esaminate dalla Corte di Cassazione e ritenute dalla stessa meritevoli di compensazione (cfr. sopra, punti nn. 16 e 17);
- art. 24, comma 1, Cost., relativo al diritto d'azione del cittadino;
- art. 111, comma 1, Cost., relativo al giusto processo, avuto riguardo ai poteri del giudice, per realizzare il compito di giustizia del caso concreto che istituzionalmente gli è attribuito.

59. Un ulteriore parametro che viene sottoposto all'attenzione del Giudice delle Leggi, in quanto contribuisce ad evidenziare la non manifesta infondatezza della questione qui posta, è infine il l'art. 69, par. 3, comma 1 (relativo alla compensazione delle spese di lite per "*motivi eccezionali*") del *Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE* 19 giugno 1991; norma che viene applicata dalla Corte di Giustizia quando vi siano valide ragioni per ritenere la "*buona fede*" della parte soccombente, ad esempio in dipendenza dell'oggettiva complessità della controversia ovvero in conseguenza di atteggiamenti della parte processualmente vittoriosa che abbiano ingenerato errori nell'altra parte; o, ancora, quando siano in discussione difficili e complesse questioni giuridiche o si tratti di situazione giuridica incerta o, infine, quando appaia opportuno sanzionare il comportamento pre-processuale o anche processuale, abusivo o manifestazione scorretto di una delle parti.

60. Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimità costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va pertanto ritenuta non manifestamente infondata; con conseguente avvio del procedimento davanti al Giudice delle Leggi.
61. Valuterà la Corte Costituzionale se adottare una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma denunciata, che farebbe rivivere il testo precedente, dal momento che la prima costituisce mera modifica del secondo, ovvero conservare il testo attuale, indicando con una pronuncia interpretativa di rigetto ovvero di accoglimento parziale, il percorso destinato a consentire alla norma di essere intesa come "*fattispecie aperta*" (ovvero di "*meramente esemplificativa*"), così da costituire parametro di riferimento per l'individuazione di ulteriori casi, ragguagliati a quelli tipizzati sotto il profilo della "*gravità ed eccezionalità*".

P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

DICHIARA

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), in riferimento:

- all'art. 3, comma 1, Cost. (inteso sia come *principio di ragionevolezza* delle scelte legislative che come *principio di eguaglianza* delle *situazioni incluse* nella norma rispetto, quale *tertium comparationis*, a quelle – di pari gravità ed eccezionalità – *escluse* da essa, quali a titolo esemplificativo prese in considerazione dalla Corte di Cassazione (punti nn. 16 e 17 della presente ordinanza);
- all'art. 24, comma 1, Cost.;
- all'art. 111, comma 1, Cost.;

avuto inoltre riguardo all'art. 69, par. 3, comma 1 (relativo alla compensazione delle spese di lite per "*motivi eccezionali*") del *Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE* 19 giugno 1991;

nella parte in cui non consente, nel caso oggetto di causa, la compensazione delle spese di lite, pur versandosi in ipotesi che appare meritevole di compensazione sotto il profilo della sua gravità ed eccezionalità, al pari dei tre casi indicati in modo tassativo dal vigente art. 92, comma 2, c.p.c.

ORDINA

che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

DISPONE

la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni qui ordinate, alla Corte Costituzionale.

Torino, 30 gennaio 2016.

IL GIUDICE
- dott. Vincenzo CIOCCHETTI -

2014

all'ordinanza di legittimità costituzionale 30 gennaio 2016:

- 14